



In ordine al tempo complessivo di realizzazione dei due progetti, rispetto a quello fissato, il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati è così regolato:

- riconoscimento del 100% se il tempo impiegato in termini gg/uomo è inferiore o uguale quello fissato.
- riconoscimento proporzionalmente ridotto nel caso di raggiungimento parziale degli obiettivi.

Ai sensi dell'art. 16 del CIRL, l'importo complessivo annuo da destinarsi a salario variabile è stabilito dal CIRL nella misura del 7% del monte ore delle retribuzioni contrattuali lorde corrisposte nell'anno precedente.

Ferma restando la non riassorbibilità della quota convenzionalmente definita del 2%, i criteri per l'erogazione dell'importo variabile, pari al 5%, vengono stabiliti nel modo seguente:

A. Obiettivi raggiunti: erogazione del 70% della quota.

B. Presenze al lavoro: erogazione del restante 30% della quota.

Relativamente al punto B, ai sensi dell'art. 16 del CIRL vigente, lett. c) e d), si considera non raggiunto l'obiettivo quando le assenze per malattia superano 24 gg anno di effettivo lavoro con esclusione dal computo dei ricoveri ospedalieri, della degenza post ospedaliera e degli infortuni sul lavoro; per i dipendenti dimessi o assunti o che abbiano fruito di aspettative nel corso del 2016 le assenze saranno proporzionate al periodo di servizio riferito ai mesi interi con arrotondamento all'unità. Relativamente alle quote del monte salari non erogate, le stesse andranno ad aggiungersi alla quota del monte salario dell'anno in corso.

Letto firmato e sottoscritto.

Antonella Fabbianelli

Simone Scarpellini

Giampiero Marchionni

Rosalba Salvadori

Giuseppa Angheloni